



**COMUNE DI ALA**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Area Servizi Alla Persona**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**n. 464 di data 18/06/2021**

**OGGETTO:** Servizio di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII in Ala – Determina a contrarre per l'affidamento in concessione ai sensi degli art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. CIG: 8797354E2B

**Relazione:**

Il comune di Ala è proprietario dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 1260 in C.C. Ala, sito Piazza Giovanni XIII adibito a impianto sportivo. L'impianto è costituito da una palestra, da una piscina coperta con due vasche, da un centro benessere completo di vasca Whirlpool, sauna e bagno turco e da una vasca esterna con solarium. L'impianto è dotato di spazi attrezzati per la cassa, per locale bagnini, depositi, spogliatoi maschili e femminili, spogliatoi per il personale, spogliatoi collettivi, servizi igienici divisi maschi/femmine, gradinate per atleti e gradinate per il pubblico, back-office e reception a servizio sia del centro benessere che della piscina, servizi igienici per il pubblico. È inoltre presente un locale bar di circa 31 mq completo di bancone.

Dalla data di costruzione la gestione dell'impianto è stata affidata a soggetti esterni. A far data dal 31 dicembre 2020 l'impianto è tornato nella disponibilità dell'amministrazione comunale ed ora si rende necessario procedere all'attivazione di una nuova procedura di gara per l'individuazione del soggetto cui affidare la conduzione e la gestione tecnico-sportiva dell'impianto in parola.

Con delibera n. 14 del 20 maggio 2021, che qui si richiama, il consiglio comunale ha istituito il

servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Piazza Giovanni XXIII e ha individuato la forma gestione del servizio pubblico nella concessione di servizi ai sensi degli art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei contratti). Con successiva deliberazione n. 15 di pari data, il medesimo organo ha inoltre approvato il regolamento comunale per la disciplina generale del servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII.

Con delibera n. 68 del 15 giugno 2021, la giunta comunale ha, tra le altre:

- approvato il capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII, contenente le clausole fondamentali per regolare il negozio giuridico che sorgerà tra l'amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario;
- approvato la Carta dei servizi all'interno della quale sono disciplinati:
  - obiettivi, finalità e principi fondamentali della gestione e conduzione dell'impianto sportivo;
  - tariffe per l'accesso all'impianto sportivo;
  - orari di apertura al pubblico dell'impianto;
  - servizi erogati e relativi standard di qualità;
  - procedure per la valutazione del servizio da parte dell'utente
- demandato al vicesegretario generale l'indizione della specifica gara ad evidenza pubblica ed ogni aspetto gestionale, finalizzati all'individuazione del soggetto concessionario, in ottemperanza al d.lgs. n. 50/2016 e s.m. (Codice dei contratti) ed alla L.P. n. 2/2016 e s.m., condotta in ragione dell'obiettivo principale dell'amministrazione di garantire un buon livello qualitativo del servizio, autorizzandolo ad apportare le eventuali variazioni e/o integrazioni al capitolato speciale di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie o opportune per una maggior chiarezza dell'atto stesso

Si rende ora necessario, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, prima di avviare la procedura, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri per la selezione degli operatori economici.

L'amministrazione comunale, attraverso la conduzione e gestione dell'impianto, intende garantire il sostegno dell'attività sportiva amatoriale ed agonistica, consapevole del ruolo che essa riveste non solo nella cura della salute ma anche nella promozione della cultura del rispetto dell'altro e delle regole, quale veicolo di inclusione sociale della cittadinanza.

L'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici definisce la concessione di servizi come un *“contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione dei servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un eventuale prezzo con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

Ove la gestione di un impianto sportivo possa qualificarsi, secondo quanto indicato al sopra citato articolo 3 quale concessione di servizi, la stessa deve essere aggiudicata secondo le disposizioni di cui agli articoli 164 e successivi del codice stesso.

La concessione di servizi presuppone non solo che il servizio sia reso a terzi (utenti) e non all'amministrazione, ma anche che il corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti. L'elemento caratterizzante la concessione di servizi pubblici, rispetto all'appalto di servizi, è il rischio di gestione; di conseguenza, nella gestione di un impianto sportivo, la concessione di servizi si configura ogni qual volta l'aggiudicatario assuma il rischio della gestione economica del servizio prestato.

La Linea guida n. 9 di ANAC, definendo le diverse tipologie di rischio, sancisce che

l'amministrazione aggiudicatrice identifica e valuta gli specifici rischi connessi alla gestione del servizio oggetto del contratto. La codifica dei rischi deve essere esplicitata nella "matrice dei rischi", elaborata sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto con l'obiettivo di disciplinare ex ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie indicate negli atti di gara (allegato "elementi caratterizzanti e sostenibilità economica") e offerte in sede di gara. Tale matrice sarà allegata al contratto di concessione come parte integrante del medesimo.

L'affidamento presenta i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento: la durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque), con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) ad insindacabile giudizio dell'amministrazione. L'eventuale rinnovo sarà valutato dall'amministrazione tenendo conto ad esempio del grado di soddisfazione dei servizi resi all'utenza, del complessivo quadro economico della gestione, ecc.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso, il Comune darà il preavviso almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e il concessionario è tenuto ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni. Tale obbligo, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, non può protrarsi oltre sei mesi dalla scadenza del contratto;

- Avvio del contratto in via anticipata: il comune, in ragione delle esigenze di apertura al pubblico e di fruizione dei servizi da parte della collettività, coincidenti in particolare con l'avvio delle attività didattiche degli Istituti scolastici e della calendarizzazione dell'attività sportiva delle associazioni presenti sul territorio, si riserva la facoltà di richiedere, prima della stipulazione del contratto, l'avvio delle prestazioni oggetto della concessione, previa comunicazione secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 6 del capitolato speciale. L'esecuzione in via d'urgenza è consentita nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi del art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 per come convertito dalla L.11 settembre 2020, n. 120;
- valore del contratto: ai sensi dell'art. 167, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., il valore della concessione è pari ad € 3.037.000,00 quale risultato del prodotto tra una stima del fatturato medio annuo per la durata massima della concessione, comprensiva di rinnovo ed eventuale proroga di 6 (sei) mesi;
- canone di concessione: l'amministrazione comunale al fine di garantire il servizio pubblico e promuovere ogni attività volta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport si riserva il pagamento delle utenze luce-acqua-calore lasciando a carico del concessionario una quota almeno pari al 35% del costo delle medesime. Tale quota, che sarà posta a base d'asta, costituisce il canone di concessione il cui importo minimo non potrà essere comunque inferiore su base mensile ad € 4.400,00 oltre iva;
- suddivisione in lotti: la concessione è definita in un unico lotto in quanto le numerose funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione dell'impianto sportivo in oggetto non possono essere suddivise per garantire l'omogeneità e la unitarietà della prestazione ed evitare la frammentazione e gestionale e organizzativa del servizio in concessione;
- verifiche: come indicato nel capitolato speciale l'amministrazione si è riservata la possibilità di accedere alla struttura per verificare il rispetto di tutte le condizioni contrattuali e, al fine del controllo, ha imposto al concessionario la presentazione di una serie di documenti attraverso i quali verificare l'andamento dell'attività svolta;

- subappalto: ai sensi dell'art.13 del capitolato speciale è ammesso il subappalto relativamente ai servizi di pulizia, gestione impianti tecnologici ed assistenza bagnanti
- rapporti di lavoro: ai sensi dell'art. 16 del capitolato, al concessionario è richiesto l'assorbimento del personale dipendente impiegato nel precedente rapporto, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

In considerazione del valore stimato della concessione pari ad € 3.037.000,00 per tutta la durata della concessione comprensiva dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga di 6 (sei) mesi, per dunque complessivi 10 (dieci) anni e 6 (sei) mesi, il contratto si colloca al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria della procedura di gara, soglia ora fissata in € 5.225.000,00 ai sensi della vigente normativa (art. 8 Direttiva 2014/23/UE, cui fa rinvio l'art. 6 della L.p. n. 2/2016, così come modificato dal Regolamento 24 novembre 2015 n. 2015/2172, articolo 35 del Codice). Trattandosi di valore sotto soglia, l'affidamento del servizio avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti.

Trattandosi di valore sotto soglia, l'affidamento potrebbe essere effettuato mediante procedura ristretta; si ritiene tuttavia opportuno procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici in quanto tale procedura di gara consente infatti la più ampia partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti senza alcuna limitazione; l'aumento della concorrenza consentirà dunque all'amministrazione di perseguire l'obiettivo di garantire la qualità del servizio erogato mediante l'individuazione dell'offerta qualitativamente migliore.

Ai fini della formulazione dell'offerta, si ritiene necessario prevedere l'obbligo di sopralluogo all'impianto sportivo per i partecipanti alla gara per consentire agli stessi di avere compiuta e concreta cognizione degli aspetti strutturali e tecnici, non solo per la gestione tecnica in senso stretto ma anche al fine della formulazione del progetto di gestione.

In considerazione dell'entità degli adempimenti – compresa l'obbligatorietà di effettuare il sopralluogo presso l'impianto sportivo - e della documentazione da produrre da parte degli operatori economici per la partecipazione alla gara, si individua un congruo termine di 35 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla pubblicazione del bando.

In ragione della peculiarità dell'oggetto della concessione, potranno partecipare alla gara i soggetti, anche in forma associata, di seguito specificati:

- le associazioni;
- gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, le federazioni sportive: dovranno risultare riconosciute dal CONI al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione;
- le società sportive dilettantistiche, le associazioni sportive dilettantistiche: dovranno risultare affiliate a federazioni sportive e/o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (cioè iscritti nel relativo registro CONI);
- gli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

Al fine di garantire l'affidabilità e la professionalità del soggetto gestore e conseguentemente la qualità del servizio in esame, sono richiesti i requisiti di partecipazione ed in particolare:

#### Requisiti di ordine generale

- ◆ insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 80 del Codice;

- ◆ se trattasi di Società sportiva, assenza di condanne e/o sanzioni disciplinari per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, ed in particolare dello Statuto, nonché delle norme federali;

#### Requisiti di idoneità professionale

- ◆ per i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice:
  - iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al medesimo Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;
- ◆ per le Associazioni:
  - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
  - avere un Consiglio direttivo/Consiglio di Amministrazione o altro Organo decisionale incaricato, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
  - aver registrato l'atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
  - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione nell'attività del settore dello sport;
- ◆ per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive:
  - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
  - risultare riconosciuti dal CONI;
- ◆ per le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche:
  - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
  - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  - essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi)

#### Requisiti di capacità tecniche e professionali

- ◆ aver gestito a regola d'arte, con soddisfazione del committente e senza aver mai commesso un errore grave, per una durata minima di 24 mesi anche non consecutivi negli ultimi quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, almeno un impianto sportivo pubblico o privato, dotato di piscina coperta e piscina scoperta di categoria A, come definite dal D.P.P. 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg. (ai fini della dimostrazione di tale requisito i concorrenti dovranno presentare le attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal/dai commettente/i);

#### Requisiti di capacità economica e finanziaria

- ◆ dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa/Ente.

I requisiti di idoneità professionale e inerenti alle capacità tecniche e professionali richiesti per l'ammissione alla gara sono da considerarsi attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più alto numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza ma anche in relazione alla peculiarità dell'attività espletata dal soggetto partecipante.

La concessione del servizio di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII in Ala sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli

articoli 16 e 17 della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 al fine di valutare le singole offerte non solo in base a parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi al progetto di gestione indicato nell'offerta proposta dai partecipanti; pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste una parte minore del punteggio complessivo. Alle offerte presentate saranno quindi attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica.

In particolare gli elementi qualitativi saranno attribuiti, da una apposita commissione tecnica, in funzione dei parametri, criteri e dei fattori ponderali (offerta tecnica/qualitativa massimo 75 punti) indicati nell'elaborato *“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”* allegato al presente provvedimento, di seguito specificati:

- progetto di conduzione tecnico - operativa dell'impianto (punteggio massimo 27 punti);
- programma delle attività sportive, ricreative e delle iniziative a valenza sociale (punteggio massimo 32 punti);
- programma di promozione e marketing per la valorizzazione dell'impianto (punteggio massimo 10 punti);
- migliorie ed interventi tecnici (punteggio massimo 6 punti).

I punteggi assegnati ai diversi elementi, verranno successivamente riparametrati secondo quanto meglio precisato nel citato elaborato *“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”*.

In relazione al punteggio economico si rileva che l'amministrazione comunale, al fine di garantire il servizio pubblico e promuovere ogni attività volta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport, si riserva il pagamento delle utenze luce-acqua-calore lasciando a carico del concessionario una quota almeno pari al 35% del costo delle medesime da porre come rialzo di gara, con un canone minimo di circa € 4.400,00 mensili oltre iva, come meglio specificato nel piano di sostenibilità economica depositato agli atti.

Il punteggio all'offerta economica sarà quindi attribuito sulla base del rialzo offerto rispetto alla base d'asta fissata nella percentuale del 35%, con assegnazione del punteggio massimo di 25 punti all'offerente che avrà offerto il rialzo maggiore e attribuzione del punteggio alle altre offerte in maniera proporzionale.

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (100 punti) risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate secondo il metodo aggregativo – compensatore.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico) la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio relativamente all'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Allo scopo di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione dei servizi in oggetto, si ritiene opportuno inserire nel bando di gara le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano inferiori all'importo complessivo del canone posto a base di gara;
- nel caso in cui due o più offerte concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggio differente per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, stabilisce di far precedere

nella graduatoria l'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica e di procedere al sorteggio solo nel caso in cui più concorrenti conseguano il medesimo punteggio nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

In relazione alle garanzie per la partecipazione alla procedura e alle garanzie definitive, la normativa provinciale (art. 31 comma 2 della L.p. n. 2/2016 e s.m.) rimanda alla normativa nazionale, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 laddove dispone che *“Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria [...]”*.

A livello nazionale, l'art. 164, comma 2 del Codice dei contratti prescrive l'applicabilità, per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, delle disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice dei contratti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

In particolare, con riferimento alle procedure di affidamento, richiamate nel suddetto comma 2 dell'articolo 164, la relativa disciplina trova esplicazione nella Parte II - Titolo III “Procedura di affidamento” il cui Capo III, Sezione II, all'articolo 93 detta la disciplina per le garanzie per la partecipazione alla procedura, costituendo dunque la normativa statale da applicare sia alle procedure relative all'affidamento di appalti di servizi che di concessioni di servizi, giustificando dunque l'estensione a quest'ultima tipologia di procedura la norma dettata dalla L.p. n. 2/2016 e s.m.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, di non richiedere alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo in argomento il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria.

Si ritiene inoltre di non dare esecuzione all'articolo 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., ai sensi del quale l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice stesso, qualora l'offerente risultasse affidatario, dato che tale comma non si applica alle microimprese, piccole e medie Imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie Imprese.

Il Codice dei contratti all'articolo 3, comma 1, lett. aa) dà la definizione di microimprese, piccole e medie imprese.

L'articolo 1 dell'allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 afferma che si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, citando espressamente anche le associazioni che esercitino un'attività economica, pertanto si ritiene, alla luce di quanto sopra, di estendere la definizione di “microimprese, piccole e medie imprese” anche alle forme associative che possono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione del servizio in parola prevedendo di applicare alla gara in argomento tutte le norme dettate per tale categoria di soggetti.

Per quanto riguarda la garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, ai fini della stipulazione del contratto si richiede al concessionario la presentazione di una cauzione

definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto pari ad € 159.081,00 corrispondente al 10% del valore complessivo presunto della concessione, per la quale trovano applicazione le riduzioni previste dall'articolo 93,comma 7 del D.lgs. 50/2016.

A garanzia delle responsabilità assunte dal concessionario, è richiesta inoltre l'accensione di specifiche polizze assicurative per tutta la durata del contratto.

Si evidenzia che non riscontrandosi rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, non sono da evidenziarsi gli oneri relativi con la precisazione che comunque il concessionario dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.

Per l'approvvigionamento di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 *ter* 1, comma 6, della L.P. 19.07.1990, n. 23 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo.

Il Comune di Ala si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara, del Sistema informatico per le procedure telematiche di affidamento SAP-SRM. La procedura di gara sarà pertanto espletata mediante gara telematica sulla piattaforma MERCURIO la cui categoria merceologica di riferimento è la CPV 92610000-0 “*Servizi di gestione di impianti sportivi*”.

In data 25 maggio 2021 (prot. 9630) è stato pubblicato sul sito comunale nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” il relativo avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Le condizioni sopra esposte saranno riportate nel bando di gara che sarà predisposto dal competente servizio gare e appalti, provveditorato e contratti.

Tutto ciò premesso;

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

Richiamata la premessa narrativa e ritenuta la parte integrante del presente provvedimento;

Richiamata la delibera n. 14 del 20 maggio 2021 con la quale il consiglio comunale ha approvato l'istituzione del servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Piazza Giovanni XXIII ed ha individuato la forma gestione del servizio pubblico nella concessione di servizi ai sensi degli art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (codice dei contratti);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina generale del servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII, approvato con delibera consiliare n. 15 del 20 maggio 2021;

Visto lo schema di capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII, approvato dalla giunta comunale con provvedimento n. 68 del 15 giugno 2021, suddiviso in parte amministrativa e parte tecnica, contenente le clausole fondamentali per regolare il negozio giuridico che sorgerà tra l'amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario;

Vista la Carta dei servizi, approvata dalla giunta comunale con provvedimento n. 68 del 15 giugno 2021, con la quale l'amministrazione comunale, che eroga il servizio pubblico per il tramite del concessionario, individua gli standard della prestazione, dichiara i propri obiettivi e riconosce specifici diritti e doveri in capo all'utente;

Richiamato l'avviso di pre informazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. pubblicato sul sito comunale nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" in data 25 maggio 2021;

Visto l'elaborato *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"* allegato al presente provvedimento", allegato al presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) del 24 gennaio 2008 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

Richiamate:

- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 di disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, di disciplina dell'attività contrattuale in Provincia di Trento;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed, in generale, tutta la normativa afferente il settore della contrattualistica pubblica;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018; il Regolamento organico del personale dipendente sulle procedure di assunzione e di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2021-2023, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti i decreti sindacali con i quali sono stati nominati rispettivamente i Responsabili dei Servizi e di Area;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

## DETERMINA

1. di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di Piazza Giovanni XXIII da svolgersi mediante l'esperimento di una gara telematica sulla piattaforma Mercurio sulla base delle modalità indicate in premessa che saranno riportate nel bando di gara che sarà predisposto dal competente servizio gare e appalti, provveditorato e contratti;
2. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 09 marzo 2016 n. 2, valutata sulla base di un punteggio tecnico (75 punti) e un punteggio economico (25 punti), punteggi che saranno attribuiti sulla base degli elementi e sub elementi riportati nell'elaborato *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"* allegato al presente provvedimento;
3. di approvare l'elaborato *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"* allegato quale parte documentale al presente provvedimento;
4. di dare atto che il Responsabile di area provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara e all'esatta imputazione a bilancio dell'entrata conseguente all'esito della procedura di gara;
5. di dare atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, della necessità di prevedere di avvalersi della facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di impegnare la spesa per il contributo da versare all'A.N.A.C. pari ad € 600,00 come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
7. di rinviare a successivo provvedimento l'affidamento della concessione del servizio di cui al punto 1 all'operatore economico partecipante che risulterà aggiudicatario in seguito all'esito della gara, dichiarando successivamente anche i termini in cui diverrà esigibile l'obbligazione;
8. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata in base all'esito della procedura di gara;
9. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico, con spese a carico del concessionario;
10. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità

- contabile da parte del Responsabile del Servizio Affari Finanziari;
11. di evidenziare, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE  
Area Servizi Alla Persona  
Stratta Liliana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Iellamo Vincenzo

### PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
U	2021	06 01	1.03.02.99.999	1980	Impegno	600,00

### ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa